

Tar Sardegna, sezione prima, sentenza n. 591 del 21 giugno 2018

Progetto idraulico su fondo agrario – Non esclusiva competenza degli ingegneri ai sensi della L.R. 12/2007 – Competenti anche i dottori agronomi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 792 del 2017, proposto da, rappresentato e difeso dagli avvocati, con domicilio eletto presso lo studio del primo in, via n. ..;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale della Regione in Cagliari, viale

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna –Fedaf- In, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato, con domicilio eletto presso il suo studio in, via n.;

per l'annullamento

della nota prot. 24602 del 29.06.2016, con la quale il direttore del Servizio Territoriale Opere Idrauliche presso l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Ras ha richiesto al sig. l'integrazione dei documenti relativi ad una

domanda di approvazione tecnica in via di sanatoria di uno sbarramento in Comune di, presentata in data 29.06.2012;

della nota prot. 0024425 del 23.06.2017, ricevuta il 28.06.2017 con la quale il medesimo direttore del, ha comunicato al dr. che la documentazione tecnica richiesta per integrare la domanda di approvazione tecnica in via di sanatoria dell'invaso di cui sopra, dovrà effettivamente essere firmata da un ingegnere iscritto all'albo professionale, e non di un agronomo, così come previsto dall'art 26, punto 2 dell'allegato A alla LR. n.12/2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il dott. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame, il dr., dottore agronomo, riferisce di aver ricevuto l'incarico professionale per la predisposizione di una serie di elaborati tecnici per la presentazione di una domanda per l'approvazione tecnica, in sanatoria, di uno sbarramento di cui all'art.1 della legge Regione Sardegna n. 12 del 2007, e la contestuale autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio del medesimo bacino di accumulo artificiale, sito in località Monte Minerva del Comune di Villanova Monteleone, destinato ad abbeverare il bestiame del suo allevamento e a irrigare un erbaio. Con nota del 29 giugno 2016, indirizzata al committente e proprietario del terreno sul quale è stato realizzato l'invaso, il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, dell'Assessorato regionale Lavori Pubblici della Regione Sardegna,

chiedeva documentazione integrativa, tra cui era compresa una articolata *«perizia giurata a firma [...] di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, [...]»*. Anche la documentazione tecnica da allegare alla perizia avrebbe dovuto essere sottoscritta da un ingegnere iscritto all'albo.

Con nota dell'8 febbraio 2017, il dr., nel fare presente che la documentazione richiesta era già stata presentata in data 1 ottobre 2012, chiedeva, altresì, di precisare se il servizio regionale intendesse escludere i dottori agronomi dalla redazione e firma dei documenti in questione e intendesse, invece, affermare che tale prestazioni fossero di competenza esclusiva degli ingegneri.

Con la nota del 23 giugno 2017, n. 24425, il direttore del servizio regionale comunicava all'odierno ricorrente che la documentazione tecnica richiesta per integrare la domanda di approvazione tecnica in via di sanatoria dell'invaso di cui sopra, doveva essere firmata da un ingegnere iscritto all'albo professionale, e non da un agronomo, ai sensi dell'art 26, punto 2 dell'allegato A alla LR. n.12/2007.

2. - Con il ricorso in esame, il dr. chiede l'annullamento della anzidetta nota regionale, nonché degli altri atti meglio indicati in epigrafe, deducendo essenzialmente la violazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 3/1976, come sostituito dall'art. 2 L. n.152/1992, che attribuisce ai dottori agronomi al competenza per *«la progettazione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto urbano edilizio ai sensi dell'art. 1, comma 5, Dl. n. 90/1990, conv. In L. n. 165/1990, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici»*. Nel caso di specie, l'invaso artificiale è connesso ad un fondo rustico e, come risulta dalla relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria, esso *“serve all'abbeverata del bestiame ed alla irrigazione di un erbaio estivo (ha 1*

circa)". Né sussisterebbe alcun contrasto con la norma regionale di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 26 dell'allegato A, della legge della Regione Sardegna n. 12/2007, perché un'interpretazione della legge regionale, come quella data dal Servizio Opere Idrauliche di Sassari, si risolverebbe nella surrettizia attribuzione alla Regione della potestà di interferire sulla normativa tecnica in materia di progettazione delle dighe che, invece, ai sensi dell'art. 61, n. 4, d.lgs. n. 152/2006, continua ad essere di competenza statale.

3. - Con atto depositato il 23 ottobre 2017, è intervenuta ad adiuvandum la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna, chiedendo che il ricorso sia accolto.

4. - Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, che rileva come la legge regionale n. 12 del 2007 riguarda le approvazioni tecniche in via di sanatoria di lavori non solo già realizzati ma in contrasto con la normativa vigente al momento della costruzione; mentre l'art. 2, comma 1, lett. d), della legge n. 3 del 1976, disciplina una diversa fattispecie, avendo a oggetto lavori da avviare ex novo. Pertanto, chiede che il ricorso sia respinto.

5. - All'udienza pubblica del 21 febbraio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. - Il ricorso è fondato.

7. - Occorre partire dalla disciplina legislativa in tema di competenza dei dottori agronomi, dettata dalla legge 7 gennaio 1976, n. 3, che all'art. 2 individua e disciplina nel dettaglio le competenze dei dottori agronomi e forestali. Dal ricco elenco di prestazioni ivi contenuto si deduce chiaramente che il legislatore ha voluto attribuire alle figure professionali in esame una competenza piuttosto ampia - comprendente non solo la progettazione, ma anche la direzione e sorveglianza dei lavori - con riferimento a tutti quegli interventi che siano connessi con la tutela e lo sfruttamento delle risorse naturali. In tale ambito figurano anche le competenze concernenti *«la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed*

il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano [...] nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici» (art. 2, comma 1, lett. d, della legge n. 3/1976), in cui rientra anche l'intervento oggetto della domanda di approvazione tecnica in sanatoria, per cui è controversia (il punto di fatto è pacifico tra le parti; si veda, comunque, quanto risulta dalla relazione tecnica allegata alla domanda, doc. 3 di parte ricorrente, depositato il 19 ottobre 2017).

Nella tesi dell'amministrazione regionale, sulla norma di legge statale dovrebbe prevalere quanto previsto dall'art. 26 dell'Allegato A della legge regionale sarda, 31 ottobre 2007, n. 12 (recante «*Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna*»), secondo cui la domanda diretta ad ottenere l'approvazione tecnica in via di sanatoria degli invasi di cui trattasi deve essere corredata da una relazione tecnica a firma di un ingegnere iscritto all'albo professionale.

Tuttavia, va rilevato – sotto un primo profilo – che (come si è avuto occasione di affermare in casi simili: cfr. T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 22 dicembre 2014, n. 1101; nonché, Cons. St., n. 3816/2015; n. 1738/2014) non sussiste, in relazione a tali attività di progettazione, una competenza esclusiva degli ingegneri o architetti, trattandosi di interventi connotati dalla valorizzazione agraria delle aree in questione. Si è richiamato, sul punto, in linea generale, anche il risalente principio affermato dal Consiglio di Stato secondo cui laddove non sussista una competenza esclusiva attribuita dalla relativa legge professionale agli ingegneri e architetti per l'intervento da realizzare, e sussista, invece, la competenza - ancorché non in via esclusiva - dei dottori agronomi e dei dottori forestali, «*deve concludersi che la materia (...) è certamente di competenza, seppure non esclusiva (...) di tale categoria di professionisti abilitati all'esercizio*

delle attività di cui all'art. 2 della L. 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche, i quali, per avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ed essere iscritti al relativo albo a norma dell'art. 3 della L. ult. cit., dimostrino il possesso di un elevato grado d'esperienza specialistica in materia» (Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 33).

Applicando tale principio al caso di specie, si deve ritenere che la norma regionale di cui all'art. 26 cit. non afferma la sussistenza di una competenza esclusiva degli ingegneri, a scapito della sfera di competenza che la legge statale attribuisce ai dottori agronomi, ma affianca a quest'ultima la competenza (non esclusiva) degli ingegneri, ai quali è consentita la predisposizione degli allegati tecnici che devono accompagnare la domanda in sanatoria.

8. - D'altronde, ove si esamini la questione sotto il profilo costituzionale, la soluzione prospettata si impone anche sulla scorta del principio che rende doveroso, per il giudice, percorrere la via dell'interpretazione conforme alla Costituzione, prima di rimettere la relativa questione di legittimità costituzionale davanti al giudice delle leggi. E in effetti, nel caso che occupa il Collegio, una diversa interpretazione (che affermasse l'applicazione in via prevalente della norma regionale sulla norma statale di cui all'art. 2 della legge n. 3/1976) porrebbe in dubbio la costituzionalità della disposizione della legge regionale in esame, poiché - secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale in merito al riparto di competenze tra Stato e Regioni - *«la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale [...]»* (tra le tante, si vedano almeno le seguenti pronunce: n. 117 del 2015; 98 del 2013; 300 del 2007). Principio che si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, e che si specifica nel senso che non solo non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure

professionali ma nemmeno modificare la sfera delle competenze delineate, per le singole professioni, dalla legge statale (né tale titolo competenziale potrebbe essere acquisito dalla Regione per il fatto che si tratta del rilascio di un titolo in via di sanatoria, come invece sostenuto dalla difesa regionale).

9. - Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto nei termini sopra enunciati.

10. - Le spese giudiziali debbono essere compensate tra le parti, per la novità della questione decisa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018

L'ESTENSORE
Giorgio Manca

IL PRESIDENTE
Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO

#